



**7° Censimento generale dell'agricoltura 2020
Piano Regionale di Censimento**

Regione Lazio

10 Settembre 2020

INDICE

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di Censimento	3
2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura	4
2.1 Obiettivi	4
2.2 La strategia del 7° Censimento generale dell'agricoltura	4
2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione	4
2.4 L'unità di rilevazione	5
2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare	6
2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione	6
3. Il modello organizzativo della Regione Lazio	8
3.1 Scelta del modello	8
3.2 I controlli macro	9
4. Gli organi di censimento nella Regione Lazio	9
4.1 L'Ufficio Regionale di Censimento (URC)	9
5. Cronoprogramma	10
6. Tabella finanziaria indicativa	11
7. Trattamento dei dati	11
8. Comunicazione dei dati	13
9. Diffusione dei risultati	13

1. Finalità e riferimenti normativi del Piano Regionale di Censimento

Il presente documento definisce il Piano Regionale di Censimento (di seguito PRC) per il Lazio, relativo al 7° Censimento generale dell'agricoltura. Esso è stato predisposto *dall'Area Statistica e analisi geografica delle Politiche regionali per lo Sviluppo* della Regione a seguito della consultazione preliminare delle strutture interne all'amministrazione regionale che hanno competenze in materia di agricoltura e di quelle interessate agli aspetti amministrativi e gestionali delle attività censuarie.

Al presente PRC è sovraordinato il Piano Generale del 7° Censimento dell'Agricoltura (di seguito PGC), adottato dal Consiglio dell'Istituto con deliberazione n. 2/2020 dell'11 giugno 2020.

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura trova la sua fonte normativa nel regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole¹, in particolare nell'articolo 5, paragrafo 1, il quale stabilisce che gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base relativi alle aziende agricole attraverso una rilevazione che per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

A livello nazionale, l'art. 1 commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha indetto e finanziato, con un unico atto legislativo, il 7° Censimento generale dell'agricoltura (da effettuarsi nell'anno 2020) e il Censimento permanente dell'agricoltura da effettuarsi a partire dall'anno 2021. Il 7° Censimento generale dell'agricoltura rappresenta dunque l'ultimo censimento dell'agricoltura svolto secondo la metodologia tradizionale.

Il 7° Censimento dell'agricoltura, compreso tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserito nel Programma statistico nazionale 2020-2022 (codice IST-02792).

Il PGC è stato adottato dal Consiglio dell'Istat previa acquisizione dell'intesa sullo schema di PGC, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, lett. a) della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sancita dalla Conferenza unificata di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 7 maggio 2020.

La Regione Lazio collabora con l'Istat, soggetto responsabile del censimento, nella gestione dello stesso attraverso l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) secondo quanto riportato nel presente PRC che definisce:

- il modello organizzativo di adesione al censimento tra quelli previsti dal PGC;
- la composizione e i compiti dell'URC;
- la tabella finanziaria indicativa
- le modalità di trattamento e di comunicazione dei dati e della diffusione dei risultati.

¹ Il regolamento (UE) 2018/1091 stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate. Esso stabilisce le definizioni, le fonti dei dati e i metodi, le tipologie dei dati strutturali, i periodi di riferimento, i requisiti di qualità, la trasmissione di dati e metadati e la relative scadenze.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874 della Commissione del 29 novembre 2018 definisce l'elenco delle variabili e la loro descrizione relativamente ai dati da presentare per l'anno 2020 a norma del regolamento (UE) 2018/1091.

In relazione alle misure che saranno adottate per far fronte all'emergenza Covid-19, la Regione Lazio e l'Istat potranno concordare modifiche nelle attività e nelle relative tempistiche previste dal presente PRC, anche a seguito delle modifiche che venissero apportate al PGC.

2. Aspetti generali del 7° Censimento generale dell'agricoltura

2.1 Obiettivi

Il 7° Censimento generale dell'agricoltura viene effettuato allo scopo di:

- assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dalle normative unionali e nazionali citate nel paragrafo 1;
- produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali delle aziende agricole a livello nazionale, regionale e locale;
- fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione del Registro statistico di base delle aziende agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat.

2.2 La strategia del 7° Censimento generale dell'agricoltura

La strategia del censimento è basata sulla rilevazione diretta delle informazioni presso le aziende agricole attraverso un questionario di tipo elettronico, utilizzando tre differenti tecniche di rilevazione: CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*) e CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*).

Inoltre, il Censimento Generale dell'Agricoltura (CGA) si avvale sia del Registro statistico di base delle unità economiche agricole (*Farm Register*) tenuto dall'Istat (codice PSN: IST-02603), che costituirà la base per l'estrazione delle aziende da intervistare (lista censuaria), sia di alcune fonti amministrative (vedi prg 5.1 del PGC) che consentono la stima diretta e il controllo di alcune variabili di interesse.

L'Istat metterà a disposizione della rete di rilevazione, della rete di controllo e delle aziende agricole, un sistema di acquisizione *on line* che consentirà la gestione della multicanalità (CAWI, CAPI). Inoltre per la rete di rilevazione e la rete di controllo sarà disponibile un'applicazione web (*Sistema di Gestione Indagine - SGI*) in grado di monitorare tutte le fasi del processo di rilevazione con finalità coerenti con i ruoli dei vari soggetti coinvolti nel processo censuario. La Regione Lazio utilizzerà il Sistema SGI per lo svolgimento dell'attività di "controllo macro" così come illustrato al successivo paragrafo 3.

Per favorire la collaborazione dei rispondenti e l'impegno dei diversi organi censuari, l'Istat realizzerà una campagna di comunicazione integrata attraverso una pluralità di azioni e strumenti sia di tipo tradizionale (affissioni e stampa nazionale e locale) che digitale.

2.3 Periodo di riferimento dei dati e data di avvio della rilevazione

La data di riferimento e di avvio del 7° Censimento generale dell'agricoltura è il giorno **7 gennaio 2021**. Il termine è previsto per il 30 giugno 2021.

Le informazioni si riferiscono all'annata agraria 2019-2020, ossia al periodo compreso tra il 1° novembre 2019 e il 31 ottobre 2020, salvo dove diversamente indicato nel questionario.

2.4 L'unità di rilevazione

L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica così definita dal regolamento (UE) 2018/1091 (art. 2, paragrafo a): *singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api».*

I gruppi a cui fa riferimento il regolamento (UE) 2018/1091 sono i seguenti:

- A.01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
- A.01.2 - Coltivazione di colture permanenti
- A.01.3 - Riproduzione delle piante
- A.01.4 - Allevamento di animali
- A.01.5 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- A.01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta ma esclusivamente per attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali.

È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

Costituisce un'unità tecnico-economica, vale a dire una singola azienda agricola e zootecnica, anche l'azienda che gestisce terreni non contigui.

Il conduttore è la persona fisica, società o ente che sopporta il rischio della gestione aziendale sia da solo (conduttore coltivatore e conduttore esclusivamente con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione.

Rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica anche le unità che producono esclusivamente per la sussistenza del conduttore e della sua famiglia, senza attività di commercializzazione.

Non rientrano nella definizione di azienda agricola e zootecnica le unità che svolgono **in maniera esclusiva** le seguenti attività:

- di supporto all'agricoltura o successive alla raccolta, ad eccezione delle attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- allevamento di animali da compagnia (gatti, cani, volatili come pappagalli, criceti, ecc.)
- caccia, cattura di animali e servizi connessi
- silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- pesca e acquacoltura
- gestione di orti/allevamenti familiari.

2.5 Il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare

Il Censimento generale dell'agricoltura rileva le unità agricole e zootecniche che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- 20 are di superficie agricola utilizzata (SAU);
- 10 are investite a vite oppure a serre o a funghi;
- 1 unità di bestiame (UBA)².

Queste soglie consentono di rispettare i vincoli di copertura del 98% di SAU e UBA previsti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole.

Per SAU si intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari e prati permanenti e pascoli.

Per UBA si intende l'unità di misura standard determinata in base ai coefficienti di calcolo per le singole categorie di bestiame che figurano nell'allegato I del Regolamento (UE) 2018/1091.

Le caratteristiche da rilevare sono state definite tenendo conto:

- delle raccomandazioni della FAO per assicurare la comparabilità internazionale delle definizioni adottate e dei risultati censuari;
- degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea in materia statistica, con specifico riguardo al Regolamento (UE) 2018/1091 (allegati II e IV) e al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1874;
- delle esigenze informative nazionali e regionali in materia agricola espresse in occasione di seminari e convegni dedicati alle statistiche agricole e nell'ambito dei lavori del Comitato consultivo per la preparazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura.

Il questionario comprende informazioni relative a:

- notizie anagrafiche sul conduttore;
- notizie generali sull'azienda;
- utilizzazione dei terreni;
- consistenza degli allevamenti;
- metodi di gestione degli allevamenti;
- attività connesse e notizie sul capo azienda;
- manodopera aziendale;
- commercializzazione e altre informazioni.

2.6 I modelli organizzativi e la rete di rilevazione


Il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 prevede, per la sua realizzazione, un modello

² Unità di misura utilizzata per equiparare tutti gli animali allevati dall'azienda. È calcolata sulla base di parametri di utilizzo delle unità foraggere prodotte dai terreni agricoli e di potenziale carico inquinante.

organizzativo fondato sull'interazione sinergica di diversi soggetti pubblici e privati. In accordo con l'Istat, concorreranno allo svolgimento dell'indagine censuaria a livello nazionale, con diversi livelli di coinvolgimento: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano/Bozen, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e i CAA (Centri di assistenza agricola). I soggetti elencati sono organi censuari, e presso di loro saranno istituiti gli uffici di censimento. Il supporto strategico alle operazioni censuarie sarà assicurato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La rete di rilevazione per il 7° Censimento generale dell'agricoltura del 2020 sarà formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola – CAA che risultino in possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e di ulteriori requisiti che saranno specificati nelle convenzioni a titolo oneroso che l'Istat sottoscriverà con i CAA. Tale rete di rilevazione si occuperà di effettuare le interviste con tecnica CAPI. Invece le interviste telefoniche saranno affidate ad operatori di una società in outsourcing individuata dall'Istat: le interviste con tecnica CAWI saranno infine auto-compilate da parte del rispondente.

Lo schema adottato per la fase di rilevazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura prevede flussi informativi definiti a fronte dei ruoli dei diversi organi censuari, come esemplificato nel seguente diagramma.



Le linee di colore «marrone» indicano la gerarchia delle relazioni.

Le linee di colore «nero» indicano i flussi informativi verso la Regione per consentire le verifiche “controlli macro”

Le linee di colore «blu» indicano i flussi (che possono richiedere più iterazioni) relativi ai dati definitivi (revisionati e validati).

3. Il modello organizzativo della Regione Lazio

3.1 Scelta del modello

L'Istat riconosce alle Regioni la facoltà di scegliere le funzioni da ricoprire nell'ambito delle attività censuarie, e prevede tre modelli organizzativi:

- A) Modello “base” (**opzione A**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni del monitoraggio della rilevazione attraverso *controlli macro* su report, dei questionari raccolti con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni;
- B) Modello “a media partecipazione” (**opzione B**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche le seguenti attività:
- *controllo dei questionari raccolti* con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni secondo criteri che saranno concordati;
 - *correzione dei micro-dati* attraverso attività desk;
- C) Modello “ad alta partecipazione” (**opzione C**) che prevede lo svolgimento da parte delle Regioni, oltre a quelle previste nel modello base, anche delle seguenti attività:
- *controllo dei questionari raccolti* con le tecniche CAWI, CATI e CAPI, su un sottoinsieme di aziende rilevanti/influenti, per particolari domini individuati dall'Istat e dalle Regioni e secondo criteri che saranno concordati;
 - *correzione dei micro-dati* attraverso attività desk;
 - *re-interviste con tecniche CATI e CAPI*.

La Regione Lazio con il presente Piano Regionale di Censimento sceglie il seguente modello organizzativo:

Modello “base” (opzione A)



Modello “a media partecipazione” (opzione B)



Modello “ad alta partecipazione” (opzione C)



Con la scelta del modello “base” (opzione A) la Regione si impegna a realizzare il censimento nel rispetto dei criteri definiti nel PGC e nel presente PRC, prevedendo le seguenti attività:

1. predisporre il Piano Regionale di Censimento;
2. individuare l'Ufficio Regionale di Censimento (URC), designando un suo responsabile;
3. monitorare la rilevazione, svolgendo controlli macro su report, come previsto al paragrafo 3.2 del PGC e nel successivo paragrafo 3.2 del presente Piano Regionale di Censimento, tenendo conto di particolari domini concordati tra Istat e Regioni;
4. rendicontare l'utilizzo dei contributi Istat e/o la gestione contabile degli stessi.

3.2 I controlli macro

Il monitoraggio della rilevazione è effettuato attraverso controlli dei questionari raccolti sulla base di tabelle di dati aggregati (“controlli macro”). Secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.2 (*Indicazioni generali sulle attività di controllo e correzione dei dati*) del PGC, i controlli macro si articoleranno come segue:

- Controlli, a livello comunale, sul numero di aziende, l'estensione della SAT e della SAU;
- Controlli relativi ad altri domini tematici “rilevanti” concordati con l'Istat saranno svolti con livello di dettaglio territoriale comunale e/o più aggregato (Provincia/Città Metropolitana, Regione);
- I controlli si baseranno sul calcolo degli aggregati riferiti al singolo dominio, ottenibili sommando i relativi micro-dati rilevati con il censimento indipendentemente dal canale di raccolta utilizzato. Il calcolo degli aggregati potrà essere effettuato in collaborazione con l'Istat;
- Identificazione delle “celle” sospette che potrà avvenire confrontando i singoli aggregati con dati analoghi;
- la segnalazione delle “celle” sospette sarà fatta tramite una specifica procedura concordata con l'Istat. La segnalazione dovrà essere corredata di opportuni commenti che ne spieghino la motivazione e contengano indicazioni, anche generali, in merito a possibili azioni correttive da intraprendere.

I controlli macro seguiranno la metodologia e il cronoprogramma riportati in un documento specifico condiviso fra Istat e Regioni nell'ambito del gruppo di lavoro Istat-Cisis.

4. Gli organi di censimento nella Regione Lazio

4.1 L'Ufficio regionale di censimento (URC)

La complessità delle funzioni da svolgere e delle relazioni fra i soggetti coinvolti richiede la definizione esplicita di un'organizzazione e dei compiti di ciascun soggetto coinvolto.

Ai sensi del PGC e fermi restando gli altri organi di censimento dallo stesso indicati (Istat, Mipaaf, Agea, CAA), la Regione Lazio costituisce l'Ufficio Regionale di Censimento (URC) presso la Direzione Programmazione Economica. L'URC è composto dai soggetti riportati nella seguente Tabella 1. Responsabile dell'URC è il dirigente dell'Area Statistica e analisi geografica delle politiche regionali per lo sviluppo, Dott.ssa Patrizia Schifano.

Tabella 1 Composizione dell'Ufficio Regionale di Censimento della Regione Lazio

Ente e Ufficio di appartenenza	Ruolo nell'URC
Direzione Programmazione Economica – Area Statistica	Responsabile
Direzione Programmazione Economica – Area Statistica	Componente
Direzione Programmazione Economica – Area Statistica	Componente
Direzione Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca	Componente
Direzione Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca	Componente
Direzione Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca	Componente

I soggetti coinvolti sono da individuare preferibilmente tra il personale con pregressa esperienza nei Censimenti dell'Agricoltura precedenti (2010, 2000) ovvero in precedenti attività di rilevazione anche o preferibilmente nel settore delle statistiche agricole. I nominativi saranno comunicati all'ISTAT entro il 1/12/2020.

L'URC, secondo quanto stabilito dal PGC:

- svolge, in collaborazione con l'Istat, i controlli macro, così come descritto nel paragrafo 3 del presente PRC;
- documenta l'utilizzo delle risorse economiche trasferite dall'Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione dei compiti svolti dall'URC;
- integra a livello regionale la campagna di sensibilizzazione condotta dall'Istat e diretta alle aziende agricole attraverso le seguenti azioni, che verranno comunque preventivamente condivise e concordate con l'ISTAT:
 - messaggi informativi diffusi tramite il sito web istituzionale della Regione;
 - messaggi informativi diffusi tramite il portale della Statistica Lazio <http://www.regione.lazio.it/statistica/>

Le azioni promosse dalla Regione Lazio (al punto tre dell'elenco

La Regione Lazio non costituisce la Commissione Tecnica Regionale di cui al paragrafo 2.12 del PGC, in quanto l'adesione al modello "base" prevede delle competenze già presenti nell'URC.

5. Cronoprogramma

CONTROLLI MACRO

Fase 1 (dopo circa 80 giorni dall'inizio della raccolta dati)

Attività	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8
Controlli macro	Regione Lazio	Regione Lazio						
Ricezione e analisi esiti controlli macro			ISTAT					
Selezione unità Influenti 1				ISTAT				
Consolidamento esiti controlli								ISTAT

Fase 2 (dopo circa 140 giorni dall'inizio della raccolta dati)

Attività	Week 1-2-3	Week 4-5-6	Week 7	Week 8-9-10	Week 11	Week 12
Controlli macro	Regione Lazio					
Ricezione e analisi esiti controlli macro		ISTAT				
Selezione unità Influenti 2			ISTAT			
Consolidamento esiti controlli						ISTAT

Il presente cronoprogramma indica esclusivamente le attività a carico dell'URC e potrà essere oggetto di modifiche in funzione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui sviluppi non sono al momento prevedibili.

6. Tabella finanziaria indicativa

Come previsto nel paragrafo 4.1.1 del PGC la ripartizione del contributo forfettario per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento a livello regionale è fatta in funzione del modello scelto e della stima delle unità presenti nella lista censuaria che fa riferimento al *Farm Register* 2016.

Facendo riferimento al prospetto finanziario dell'Istat il contributo fisso forfettario complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Regionale di Censimento della Regione Lazio, che sceglie la modalità A, è di 13.333 euro.

Contributo fisso

Attività	Importo presunto (euro)	Data limite di erogazione da parte dell'Istat
Funzionamento dell'URC (<i>contributo fisso</i>)	13.333	entro 31 dicembre 2020

7. Trattamento dei dati

Così come riportato nel PGC adottato dal Consiglio dell'Istat, i dati raccolti in occasione del censimento sono coperti dal segreto d'ufficio e dal segreto statistico, in conformità agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le operazioni di censimento che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - e dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.4 al citato d.lgs. n. 196/2003 (delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19 dicembre 2018).

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 citati, il titolare del trattamento è l'Istat - Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le attività di raccolta e di elaborazione dei dati, ha attribuito specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali al Direttore della Direzione centrale per la raccolta dati (DCRD) e al Direttore della Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (DCAT).

Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, per le operazioni censuarie di rispettiva competenza, sono i CAA, Agea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona del rispettivo responsabile dell'URC, e la società incaricata di condurre le interviste CATI.

In particolare, nello svolgimento dei trattamenti di dati personali rientranti nell'ambito della Regione Lazio il Responsabile è individuato nel Responsabile dell'URC che, vista la struttura organizzativa scelta per lo svolgimento delle attività censuarie, potrà nominare, come sub-responsabili esterni al trattamento dei dati gli altri membri dell'URC. Il Responsabile del trattamento, in conformità a quanto stabilito negli atti sopra citati e nel paragrafo 6 del PGC, è tenuto a:

- a) trattare i dati personali sotto la diretta responsabilità del responsabile dell'ufficio di censimento, soltanto su istruzione documentata dell'Istat ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività censuarie ad esso affidate, come specificate dall'Istituto, e per la durata delle stesse;
- b) non utilizzare i dati personali cui abbia accesso per lo svolgimento delle attività censuarie e che abbia trattato per conto dell'Istat per finalità amministrative o comunque diverse da quelle del censimento generale dell'agricoltura, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 83 del regolamento (UE) 2016/679;
- c) autorizzare al trattamento dei dati personali, con atto scritto, le persone coinvolte nelle attività censuarie, definendo per ciascuna di esse l'ambito di trattamento autorizzato in conformità al principio di minimizzazione dei dati;

d) impartire ai soggetti autorizzati di cui alla precedente lett. c) istruzioni sulle modalità del trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e alle istruzioni tecniche dell'Istat, e a vigilare sul loro rispetto;

e) adottare idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679;

f) non fare ricorso ad altro responsabile del trattamento. Qualora la specifica organizzazione delle attività censuarie affidate al responsabile dovesse rendere necessario il ricorso a un altro responsabile del trattamento, questo dovrà essere preventivamente valutato e autorizzato dall'Istat.

g) dare tempestiva comunicazione scritta al responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Istat delle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 e assistere l'Istat con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di consentire allo stesso di dare seguito alla suddetta richiesta nel rispetto dei termini prescritti dall'art. 12 del medesimo regolamento (UE) 2016/679;

h) tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Istat, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679;

i) cancellare al termine delle operazioni censuarie, con le modalità e i tempi indicati dall'Istat, i dati personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità del CGA e che abbia trattato per conto dell'Istat, producendo una dichiarazione che documenti la cancellazione sicura e definitiva dei dati con i quali si è proceduto a tale operazione;

j) informare tempestivamente l'Istat in caso di violazione dei dati personali (*data breach*), e individuare e adottare, in collaborazione con lo stesso Istituto, le misure necessarie a porre rimedio alla suddetta violazione o ad attenuarne gli effetti negativi per gli interessati e ad assistere l'Istat nell'ottemperare agli obblighi di notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso;

k) sorvegliare per il tramite del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b), del regolamento (UE) 2016/679, l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività censuarie e a mettere a disposizione dell'Istat, qualora richiesta, la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla suddetta normativa, delle indicazioni contenute nel PGC e delle istruzioni impartite dall'Istat, anche consentendo e contribuendo alle eventuali ispezioni disposte dall'Istat.

Il Responsabile dell'Ufficio di Censimento e gli eventuali sub-responsabili assicurano inoltre che le informazioni trattate per conto dell'Istat nell'ambito delle attività di controllo e correzione dei dati non siano utilizzate per finalità diverse da quelle censuarie, in particolare per la variazione delle informazioni contenute nei fascicoli aziendali o altri archivi amministrativi.

8. Comunicazione dei dati

L'Istat comunicherà i dati elementari del censimento dell'agricoltura all'Ufficio di statistica della Regione Lazio esclusivamente per fini statistici, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 322/1989, nonché per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La comunicazione dei dati riguarderà anche le unità fuori campo di osservazione UE e le unità non attive, nel rispetto dei requisiti minimi di qualità delle informazioni in oggetto. I dati saranno comunicati subito dopo l'invio dei medesimi all'Eurostat.

9. Diffusione dei risultati

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat attraverso i canali di diffusione generalizzati (*corporate data warehouse*, portale *open data*, portale GIS) e specifici (ambienti di diffusione dedicati ad approfondimenti tematici di particolare interesse).

Il piano di diffusione sarà incentrato sul rilascio di dati multidimensionali (ipercubi), dataset e tavole di dati aggregati predefinite e dati in formato aperto a diverso livello di aggregazione territoriale. Specifico focus sarà dedicato alla diffusione di informazioni a livello comunale, anche georeferenziate, sfruttando le soluzioni tecniche disponibili.

I dati risultanti dal Censimento verranno diffusi dall'Istat, anche con frequenza inferiore alle tre unità, così come indicato all'art. 1, comma 232, lett. c) della legge 205 del 27 dicembre 2017, nei limiti di quanto indicato nel programma statistico nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989.

La Regione Lazio diffonderà i dati risultanti dal Censimento secondo tempi e modalità concordati con l'ISTAT e analoghi a quelli sopra descritti.